Tipologia: **LAVORO**
Protocollo: **2007915**
Data: **02/07/2015**
Oggetto: **Jobs Act e lavoro accessorio**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

Riferimenti:
- **Artt. 48-50, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;**
- **Legge 10/12/2014 n. 183;**
- **Circolare Ministero del Lavoro 18.01.2013, n. 2013;**
- **Art. 70-73, D.Lgs. 10.09.2003, n. 276;**
- **Art. 34, co. 6, D.P.R. 26.10.1972, n. 633;**
- **Art. 34-36, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;**

JOBS ACT E LAVORO ACCESSORIO

Gentile **Associato**,

con la presente si intende offrire alcuni approfondimenti in merito alle novità introdotte dall'art. 48-50 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 di riordino dei contratti di lavoro.

Tale Decreto Legislativo, in attuazione della Legge 10/12/2014 n. 183, prevede una revisione del lavoro accessorio incentrata, soprattutto, sui limiti di utilizzo annuale e su una nuova comunicazione alla DTL competente.

In sintesi:

a) viene innalzato il limite economico a 7.000,00 euro (riferito all'anno civile);

b) viene introdotta una nuova comunicazione da effettuare, da parte dei committenti imprenditori o professionisti, sempre prima dell'inizio della prestazione, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, che sostituisce quella attuale all'INPS;

c) viene vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Definizione e campo di applicazione

Rimane inalterata la definizione di prestazione di lavoro intesa quale attività lavorativa che non dà luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori ad una cifra stabilita nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Sarà quindi possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un **limite** di carattere economico che è stato elevato a **7.000,00 euro annuali**, mentre, per quanto concerne l'annualità, si specifica che il riferimento viene ora fatto all'**anno civile** e non più all'anno solare come nella c.d. Legge Biagi (D.Lgs. n. 276/2003).

Nonostante l'aumento a 7000,00 euro del limite complessivo, nulla è cambiato invece per le prestazioni di lavoro accessorio svolte a favore di **committenti imprenditori o professionisti**, che non possono comunque superare i 2.000,00 euro annui, con riferimento al singolo committente.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

In altri termini, nel corso di un anno civile, ciascun lavoratore occasionale non potrà ricevere, a titolo di voucher, complessivamente più di 7.000,00 euro netti (rivalutabili in base all'indice Istat): il limite è riferito a tutti i possibili contratti che egli possa avere con più datori di lavoro. Invece, il singolo committente – se imprenditore o professionista – non potrà erogare compensi superiori a 2000 euro netti. Pertanto, il tetto di 7.000,00 euro complessivi è per il singolo percipiente, mentre quello di 2.000 euro riguarda il limite che il lavoratore occasionale può percepire da ciascun imprenditore o professionista.

I limiti massimi stabiliti a 7.000,00 euro annui dalla nuova normativa devono comunque intendersi **al netto delle trattenute totali**, pari complessivamente al 25%: ne deriva che, ad esempio, il limite di reddito complessivo per l'anno solare per il collaboratore corrisponde ad una erogazione di buoni lavoro per un controvalore nominale pari a 9.333,33 euro che, al netto delle trattenute totali del 25%, dà un controvalore netto pari a 7.000,00 euro.

Il limite annuale dei compensi, riferito alla totalità dei committenti per ciascun anno solare, è l'elemento che definisce dal punto di vista oggettivo il lavoro accessorio, precludendo di fatto al personale ispettivo la possibilità di entrare nel merito delle modalità di svolgimento della stessa: si presume dunque che qualunque prestazione, rientrante nei limiti economici previsti dalla norma, sia per definizione occasionale e accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono le stesse funzioni con un contratto di lavoro subordinato.

Si fa presente, inoltre, che con l'espressione "anno solare" si designa quel periodo mobile intercorrente tra un qualsiasi giorno dell'anno ed il corrispondente giorno dell'anno successivo, mentre per "anno civile" si intende il periodo temporale che, diversamente, intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Strutturale è diventata, invece, la possibilità di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile (anche in questo caso non si parla più di anno solare) da **percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**. Spetta sempre all'INPS sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio, nei limiti previsti, anche i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno, salva la precisazione per cui il lavoro in parola non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

Possono prestare lavoro accessorio anche i percettori di trattamenti pensionistici, quali trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.

Nel caso di lavoratori stranieri, il reddito da lavoro occasionale accessorio è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro soltanto se ad integrazione di altri redditi percepiti nel medesimo periodo d'imposta.

Un ulteriore limite, fermo restando il tetto dei 7.000 euro, riguarda il **settore agricolo.** Infatti il nuovo art. 70 stabilisce che il lavoro accessorio in questo specifico ambito si applica:

a) le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) le attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (trattasi dei "produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono realizzare un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti"), che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

In merito è da sottolineare che, in pratica, come chiarito a suo tempo dal Ministero del Lavoro con circolare n. 4/2013, è possibile utilizzare voucher sino a € 7.000 in agricoltura solo se l'attività è svolta da **pensionati o giovani studenti** ovvero, a prescindere da chi è il lavoratore accessorio, se l'attività è svolta a favore dei **piccoli imprenditori agricoli**.

Inoltre, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un **committente pubblico** rimane consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno, mentre i compensi dal lavoratore a titolo di prestazione accessoria sono ancora computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Per quanto concerne, infine, il lavoro accessorio nella P.A., resta fermo quanto disposto in merito dall'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001.

L'appalto di opere e servizi

In merito all'appalto il legislatore, seguendo l' orientamento ministeriale (cfr. circolare ministeriale n. 4/2013), ha sancito il **divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi,** ritenendo ammissibile l'utilizzo del lavoro accessorio in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari.

La norma fa, tuttavia, salve le specifiche ipotesi che dovranno essere individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto.

Disciplina

La nuova disciplina introdotta dal Jobs Act, distingue due binari per le modalità di acquisto e la determinazione dell'importo dei buoni lavoro, e più precisamente

➢ in caso di committenti imprenditori o liberi professionisti:

- i voucher potranno essere acquistati esclusivamente tramite la procedura telematica, attraverso il sito Inps o il contact center dell'Istituto, previa registrazione del committente e del lavoratore;
- con apposito decreto del Ministero del lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per i diversi settori di attività e previo confronto con le parti sociali.

➢ per tutti gli altri soggetti:

- l'acquisto potrà avvenire presso le sedi Inps tramite la procedura telematica, attraverso il sito Inps o il contact center dell'Istituto, previa registrazione del committente e del lavoratore *ovvero* presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati o gli sportelli bancari e postali;
- il valore nominale del singolo voucher è di 10 euro

La procedura rimane sempre la stessa per cui il prestatore di lavoro accessorio percepirà il proprio compenso – che rimane sempre esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato - dal concessionario successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.

In attesa dell'emanazione del suddetto decreto, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I voucher sono numerati progressivamente e datati e il loro valore nominale è comprensivo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, pari:

- il 13% del valore nominale del buono alla Gestione Separata INPS;
- il 7% per cento del valore nominale del buono ai fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, oltre ad un compenso all'Inps per la gestione del servizio, per un ulteriore 5%.

Il lavoratore in conclusione ed almeno per il momento, percepirà sempre 7,50 euro per ogni voucher.

Il Legislatore ha, comunque, riconfermato la possibilità che con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa essere rideterminata la percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Inoltre, in considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto, può sempre stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

In ogni caso, il Decreto Legislativo prevede che, fino al 31 dicembre 2015, rimane applicabile la disciplina previgente per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto.

Obbligo di comunicazione preventiva

Nel caso di committenti imprenditori o professionisti, il Decreto Legislativo ha eliminato la previsione della comunicazione dell'inizio della prestazione all'INPS (valida anche ai fini INAIL), che viene sostituita da una **comunicazione** da effettuare, sempre prima dell'inizio della prestazione, ma **alla Direzione Territoriale del Lavoro** competente, attraverso **modalità telematiche**, ivi compresi sms o posta elettronica.

La nuova comunicazione dovrà contenente i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché l'indicazione del luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi

Per gli altri committenti, diversi da imprenditori o professionisti, permane l'obbligo della comunicazione preventiva all'Inail, tramite Contact Center Inps/Inail, Fax gratuito o Sito internet indicando: i propri dati anagrafici, la tipologia (di committente) ed il codice fiscale; i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore; il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione; la tipologia dell'attività (codice lavorazione).

Profili sanzionatori

Le principali violazioni in materia di lavoro occasionale accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi previsti e all'impiego dei voucher oltre la scadenza dei 30 giorni dalla data di acquisto.

Ogniqualvolta le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attività di impresa o professionale, la sanzione prevista qualora vengano superati i suddetti limiti è la trasformazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con conseguente applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

Nel caso di utilizzo di voucher oltre i 30 giorni la prestazione verrà considerata prestazione di fatto in nero ab origine e dunque soggetta a trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alle sanzioni previste per il lavoro irregolare.

per **AGìSCO**
I Consulenti del lavoro
Avv. E. Claudio SCHIAVONE Rag. Antonio PALMISANO